

Roma 12 aprile 2016

Il “ dialogo” tra società di calcio, calciatori e tifosi: chi può “dialogare” con chi ?

(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’ Area Giuridico-Legale)

In specie in questi ultimi tempi l’ordinamento calcistico e quello statale che si occupa di manifestazioni sportive (ben **sette provvedimenti legislativi** succedutisi, in maniera alluvionale, dal 1989 ad oggi) sta esibendo uno dei suoi non pochi paradossi e “ nonsense”.

Come vedremo, è come se, spesso, il braccio destro non sapesse quello che fa il braccio sinistro e viceversa.

Una situazione, insomma, che potrebbe definirsi “ kafkiana”.

Il **Manuale delle Licenze UEFA, sin dal 2011**, prevede, tra l’altro, che le società calcistiche, mediante un proprio rappresentante denominato **SLO (Supporter Liaison Officer)** devono assicurare un costante dialogo con i propri tifosi.

La **FIGC, nel recepire, sostanzialmente, nel 2012** quanto sopra stabilito dall’UEFA, aveva fissato nel 31 ottobre 2012 la data ultima in cui le società avrebbero dovuto istituire i propri rispettivi SLO. La Federazione, dopo aver constatato arrendevolmente l’inosservanza della suddetta disposizione, stabiliva, nel proprio **Manuale delle Licenze nazionali per la stagione sportiva 2013-2014**, che, entro il 31 luglio 2014, le società avrebbero dovuto istituire il “ *Delegato delle Società ai rapporti con le Tifoserie*” , alias SLO, con l’indicazione delle principali funzioni e responsabilità del suddetto Delegato, prevedendo, in caso di inosservanza di tale disposizione, la sanzione dell’ammenda non inferiore a 20.000 euro.

Nonostante quanto sopra, solo con **Delibera del Consiglio Federale adottata nella riunione del 26 giugno 2015 (cfr. Comunicato Ufficiale n. 326/A pubblicato il 30 giugno 2015)**, la Federazione dettava “ *Linee guida per favorire lo sviluppo di relazioni tra la tifoseria, i Club ed i tesserati, nel rispetto dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, definendo ruoli ed attribuzioni dei soggetti e delle figure che hanno rapporti con la tifoseria* “ .

Tra le suddette “Linee guida” , cui le società , in gran parte, si sono solo formalmente o, peggio, solo formalisticamente, adeguate, limitandosi ad inviare una scheda informativa, predisposta dalla stessa FIGC, contenente soltanto i dati anagrafici, i recapiti telefonici, fax ed email del Delegato, l’indicazione del suo inquadramento contrattuale, le società stesse sono state lasciate pienamente e totalmente libere di precisare le mansioni del Delegato medesimo.

Ma, quel che è peggio, è che le suddette “Linee guida” stabiliscono che “ *lo SLO valuta, sulla base di requisiti concordati con il management della società, le associazioni o i gruppi dei tifosi che intendano interloquire con i tesserati della società*”.

Cosicché alle società viene consentito di scegliersi discrezionalmente i soggetti con i quali dialogare.

Alla luce di tutto quanto precede, è fuor di dubbio che sia l’UEFA sia la FIGC prevedono che tra le società ed i tifosi debba sussistere un dialogo costante.

Tuttavia, sempre la **FIGC, all'art. 12 "Prevenzione di fatti violenti", comma 9, del proprio Codice di Giustizia Sportiva**, prevede che *“ Ai tesserati è fatto divieto di avere rapporti con esponenti e/o gruppi di sostenitori che non facciano parte di associazioni convenzionate con le società. In ogni caso detti rapporti devono essere autorizzati dal Delegato della società ai rapporti con la tifoseria. In caso di violazione delle richiamate prescrizioni si applicano le medesime sanzioni di cui al comma 8 “ .*

Sanzioni che consistono nella squalifica per una o più giornate di gara o nell'inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e/o a rappresentare le società nell'ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro, nonché nell'ammenda con diffida, pari a 20.000 euro per violazioni nell'ambito della Serie A, a 8.000 euro nell'ambito della Serie B e a 4.000 nell'ambito di Lega Pro.

Laddove una prima, palese contraddizione si rileva nel fatto che, nella stessa delibera consiliare del 26 giugno 2015, mentre nelle Linee guida si stabilisce, come visto, che è il management della società a concordare con lo SLO i requisiti per autorizzare incontri con le associazioni o gruppi di tifosi, nel citato comma 9 dell'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva si stabilisce che è il Delegato, alias SLO, ad autorizzare i rapporti con la tifoseria, senza dover preventivamente concordare con il management della società quali siano i soggetti rappresentativi della tifoseria con i quali interloquire.

L'art.8 “ Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401”, cioè a dire il Daspo, della legge 4 aprile 2007, n.41, prevede, al comma 1, che *“ E' vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n., 401 o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi, e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti o abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate”*.

Unica eccezione ai divieti di cui sopra è rappresentata da quanto stabilito al successivo comma 4, secondo cui *“Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie, la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutarie. I contratti e le convenzioni stipulate con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n., 401 (ndr. Daspo), e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dai comportamenti che l'abbiano determinato”*.

Ed è proprio in base alle disposizioni, sia dell'ordinamento calcistico sia di quello statale, più sopra riportate, che, evidentemente, si spiega l'invito del TORO Clubs, cioè la Sezione della Società del Torino Calcio dedicata ai rapporti con le associazioni dei tifosi di tale Società, rivolto ai responsabili di ogni Toro Club, affinché comunichino i nominativi dei propri affiliati, precisando che nessuno di essi sia sottoposto a Daspo, con l'impegno a revocare il tesseramento a coloro i quali, in futuro, fossero colpiti da tale provvedimento.

Pertanto, l'invito in questione non sembra tenere alcun conto del fatto che, così come previsto al comma 4 dell'art. 8 della legge n.41/2007, è sempre fatta salva la possibilità di mantenere contratti

e convenzioni stipulate con associazioni di tifosi, purchè da tali associazioni vengano espulse persone destinatarie di Daspo e semprechè vi sia la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che lo hanno determinato, senza che, quindi, si renda automaticamente necessaria la revoca dei contratti e delle convenzioni di cui sopra, che, in mancanza dell'espulsione e della dissociazione suddette, vengono, non revocate, bensì sospese sempre per la durata del Daspo. .

Si configura, dunque, un quadro generale che, mentre, da un lato, prevede che le società assicurino un dialogo costante con le proprie tifoserie, secondo il Manuale delle licenze Uefa e FIGC, nonché anche secondo il **Documento messo a punto nell'aprile 2014 dalla Task Force sulla sicurezza delle manifestazioni sportive, costituita nell'ambito del Ministero dell'Interno**, secondo cui (pagg. 25-26) lo SLO deve “ *Intrattenere rapporti costanti e costruttivi con i tifosi e le rappresentanze di essi*”, dall'altro, sia il Codice di Giustizia Sportiva della FIGC sia l'art. 8 della legge n. 41/2007 pongono notevoli e severe restrizioni al suddetto dialogo.

Aggiungasi, come, d'altronde, più volte sottolineato, finora invano, da Federsupporter, che l'aver condizionato la possibilità per le società di stipulare accordi e convenzioni con associazioni di tifosi al riconoscimento a queste ultime della personalità giuridica costituisce un autentico “ nonsense”.

Infatti, per ottenere tale riconoscimento dalle competenti Prefetture, è necessario che l'associazione dimostri di poter disporre di cospicue risorse economico-finanziarie (la Prefettura di Roma richiede la disponibilità di almeno 60.000 euro); disponibilità che non è certo consona ad associazioni di natura e scopo sociali, prive di qualsiasi fine di lucro.

Condizione, pertanto, pressoché impossibile e che, di fatto, vanifica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della citata legge n. 41/2007.

Né questa è l'unica irrazionalità ed incongruenza del complessivo assetto normativo, sia federale sia statale, che disciplina i rapporti tra società e tifosi.

Più precisamente, mi riferisco al fatto, già evidenziato, che alle società sia consentito di potersi discrezionalmente scegliere i soggetti con i quali dialogare.

In proposito, rinvio alle mie note “ La rappresentanza dei tifosi” del febbraio scorso (cfr. www.federsupporter.it).

Mi limito, in questa sede, a richiamare che, in analogia con quanto previsto in materia di relazioni industriali, le società debbano dialogare con quei soggetti rappresentativi dei diritti e degli interessi diffusi e collettivi dei tifosi, che abbiano, come fine statutario, quello della suddetta rappresentanza e, soprattutto, che siano in grado di dimostrare di averla effettivamente e fattivamente esercitata e di esercitarla nelle competenti ed opportune sedi.

Diversamente, è probabile, per non dire certo, che le società abbiano tutto l'interesse a creare e sostenere rappresentative dei tifosi di “ comodo”, veri e propri “ sindacatini gialli” dei tifosi stessi.

Ed è anche per questa ragione che, grazie a Federsupporter, è stata presentata **il 27 luglio 2015 una proposta di legge (Atto Camera n. 3255)**, attualmente all'esame del Parlamento, su iniziativa dell'On.le Mariano Rabino di Scelta Civica per l'Italia, che, nel disciplinare la figura del tifoso quale consumatore di spettacoli sportivi, prevede proprio che la rappresentanza in questione sia riconosciuta ad associazioni con un numero di iscritti non inferiore a 500 consumatori sportivi (tali sono, per legge, art. 2 del Codice del Consumo, i tifosi che acquistano abbonamenti o biglietti per assistere alle gare o che, per assistervi, acquistano abbonamenti alle payTV) , ovvero che siano associate o affiliate alle associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale, iscritte nell'elenco di quelle facenti parte del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). Inoltre, sempre de jure condendo, andrebbe eliminata dal comma 4 dell'art.8 della legge n.41/2007 la condizione del riconoscimento della personalità giuridica.

Va, altresì, tenuto presente che la **legge istitutiva (legge n.162/2005) dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONMS)** prevede che dell'Osservatorio stesso possa far parte “ *il rappresentante dell'organo di coordinamento nazionale delle tifoserie organizzate dei Club professionisti*” e che , in mancanza di quest'ultimo, “ *la designazione è richiesta alla Federazione Italiana Giuoco Calcio*”.

Coordinamento, finora, mai costituito e, in assenza del quale, non risulta sia mai stata richiesta la designazione alla FIGC, né che quest'ultima vi abbia provveduto.

La mancanza di coordinamento nazionale delle tifoserie nazionali deve essere attribuita alla, purtroppo, perdurante indifferenza ed insensibilità della gran parte dei tifosi ad autorganizzarsi e ad associarsi, come dovrebbe essere proprio di cittadini e non di sudditi dediti soltanto al “ mugugno”, come è dimostrato dall'ancora ristretta partecipazione a Federsupporter, nonostante tutto quello che essa ha fatto e fa dal 2010 ad oggi,

Indifferenza ed insensibilità dovuta anche al disinteresse dei mass media , sportivi e non sportivi, ad informare, correttamente e puntualmente, i tifosi anche su tale, importante argomento e non solo sul calciomercato, sui modelli tattici delle squadre, sui “gossip” relativi ai calciatori o solo su quello che è attingibile da “veline” societarie e che fa comodo a queste ultime venga diffuso.

Altra “perla” di un sistema, complessivamente disarmonico, scoordinato, formatosi per stratificazioni successive, è quella secondo cui sarebbe vietato ai calciatori di andare a salutare i propri tifosi alla fine delle partite.

Tale divieto viene dedotto dall'art. 12, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC che così recita :”*Ai tesserati è fatto divieto di avere interlocuzioni con i sostenitori durante le gare e/o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che, in situazioni collegate allo svolgimento delle loro attività, costituiscano forme di intimidazione, determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o comunque violino la dignità umana*”.

In caso di violazione del divieto, si applicano le sanzioni già prima richiamate a proposito del suddetto comma 8 .

Peraltro, sia il tenore letterale sia una interpretazione conforme alla voluntas e ratio della norma, non autorizzano, a mio avviso, a sostenere che qualunque forma di interlocuzione tra calciatori e tifosi , durante o al termine delle gare, sia vietata.

In specie, non può essere considerato vietato il ringraziamento che alcuni giocatori, sia individualmente sia in gruppo, offrono, alla fine della gara, ai propri tifosi per il sostegno da questi dato e dai primi ricevuto.

Ringraziamento che, giammai, può essere incluso nel novero di forme di sottomissione a manifestazioni e comportamenti dei tifosi o a forme che determinino offesa, denigrazione, insulto per la persona o che, comunque, violino la dignità umana: anzi, esattamente, il contrario.

E, per concludere, quanto all'interlocuzione ed al dialogo con i tifosi, come qualificare, dulcis in fundo, il fatto che, mentre si vorrebbe addirittura impedire che i calciatori ringrazino i propri tifosi per il sostegno ricevuto, nel contempo, nella sede del Senato, numerosi senatori, appartenenti a vari partiti, ricevono in pompa magna così detti “capi ultras”, tra i quali un famoso “Bocia”, destinatario di ben 9 Daspo ? Sono questi i soggetti con i quali le Istituzioni, sportive e statali, nonché le società di calcio ritengono di dover dialogare, rifiutando, invece, di farlo con soggetti come, per esempio, Federsupporter ?

Avv. Massimo Rossetti